

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali» (1042)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 6, 10, 11 e *passim*
DE CINQUE (DC), *relatore alla Commissione* . 8, 12,
14 e *passim*

GARIBALDI (PSI) 12, 21

GASPARI , *ministro per la funzione pubblica* 8, 16,
21 e *passim*

MAFFIOLETTI (PCI) 6, 7, 8 e *passim*

MURMURA (DC) 15, 16, 25

PAVAN (DC) 10, 14, 15 e *passim*

PERNA (PCI) 15, 16

RASTRELLI (MSI-DN) 12, 13, 16 e *passim*

SAPORITO (DC) 13, 20, 21

TARAMELLI (PCI) 21, 22

«Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti» (1054)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5

DE CINQUE (DC), 4, 5

GASPARI , *ministro per la funzione pubblica* 5

MURMURA (DC), *relatore alla Commissione* . 4, 5

PERNA (PCI) 4, 5

RASTRELLI (MSI-DN) 4

«Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum» (1208), d'iniziativa del senatore Pollini ed altri senatori

«Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezioni» (1251), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

BARSACCHI , *sottosegretario di Stato per l'interno* 3

MURMURA (DC), *f.f. relatore alla Commissione* 2

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum» (1208), d'iniziativa del senatore Pollini ed altri senatori

«Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezioni» (1251), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: «Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum», d'iniziativa dei senatori Pollini, Maffioletti, De Sabbata, Pecchioli e Gianotti. Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Data la connessione della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Stante l'assenza del relatore, senatore Jannelli, prego il senatore Murmura di riferire in suo luogo alla Commissione sui due disegni di legge.

MURMURA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1251, già approvato dalla Camera dei deputati, che oggi perviene al nostro esame, è volto ad adeguare gli onorari corrisposti ai componenti dei seggi elettorali, prevedendo un meccanismo di aggiornamento rapportato agli indici delle retribuzioni contrattuali dei dipendenti statali. L'esigenza di tale adeguamento nasce dalla obiettiva difficoltà di reperire personale idoneo a svolgere le funzioni di componenti degli uffici elettorali, dovuta anche alla modestia dei compensi previsti dalla legislazione attuale.

Credo che questo disegno di legge, in buona parte recependo anche l'articolo 1 del disegno di legge n. 1208 d'iniziativa parlamentare, possa ottenere il voto favorevole anche di questo ramo del Parlamento, fermo rimanendo che la parte residua del disegno di legge n. 1208 – concernente sia il numero dei componenti dei seggi elettorali, sia l'eventuale trattamento economico per i rappresentanti di lista – potrà essere affrontata e trovare adeguata sistemazione successivamente, allorquando perverrà a questo ramo del Parlamento il provvedimento, attualmente all'esame della Camera dei deputati, riguardante tali materie.

Ritengo che, anche in questa sede, sia urgente procedere all'approvazione dei provvedimenti in discussione, per le ragioni a tutti note.

Come si evince anche dal titolo del disegno di legge n. 1208, la normativa in esame concerne tutti i vari tipi di competizioni elettorali e non soltanto quelle amministrative. Concludo raccomandando pertanto la rapida approvazione dei disegni di legge in discussione.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'urgenza della definitiva approvazione del disegno di legge n. 1251, già approvato all'unanimità dalla 1^a Commissione della Camera dei deputati, e del conseguente assorbimento delle connesse disposizioni del progetto di legge n. 1208, che dovrebbe restare all'ordine del giorno della Commissione, per gli aspetti non assorbiti. Aggiungo inoltre che la 1^a Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha esaminato anche il problema dei rappresentanti di lista che è affrontato in un disegno di legge presentato dal Gruppo comunista.

Per ragioni di celerità, a nome del Governo, rivolgo l'invito ad approvare tempestivamente il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati e ad esaminare successivamente la parte compresa nel disegno di legge di iniziativa del Gruppo comunista allorquando perverrà a questo ramo del Parlamento il provvedimento attualmente in discussione alla Camera, che riguarda anche il problema delle ferie e non soltanto quello del trattamento economico dei rappresentanti di lista.

Il problema che dobbiamo risolvere è particolarmente urgente, in quanto vi è una estrema difficoltà anche nel reclutamento dei presidenti di seggio - che costituisce un aspetto molto delicato - per le ragioni che tutti gli onorevoli senatori conoscono.

PRESIDENTE. Mi sembra di poter riassumere il senso della proposta avanzata dal sottosegretario Barsacchi dicendo che, ove venisse approvato il disegno di legge n. 1251, le connesse disposizioni contenute nel progetto di legge n. 1208 sarebbero assorbite dal primo provvedimento. Il disegno di legge n. 1208 dovrebbe restare all'ordine del giorno dei lavori della Commissione per gli aspetti non assorbiti.

Comunico comunque alla Commissione che, non essendo stato ancora emesso il previsto parere della 5^a Commissione, la discussione dei provvedimenti è rinviata ad altra seduta.

I lavori, sospesi alle ore 11, sono ripresi alle ore 11,30.

«Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendum della Corte dei conti» (1054)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendum della Corte dei conti».

Prego il relatore, senatore Murmura, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. In verità si tratta di un disegno di legge molto semplice, che nasce sia dalle esperienze maturate nell'espletamento dei numerosi concorsi a referendario degli ultimi tempi sia perchè da queste esperienze è emersa la opportunità di una modifica che consenta un accertamento globale e valido del livello di preparazione e di maturità del candidato.

Infatti, viene ad essere modificata l'attuale disciplina, inserendo, dopo l'articolo 49, un altro articolo nel quale si sancisce: «Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi».

Ritengo quindi che il provvedimento sia molto semplice ed essenziale, e di conseguenza non meriti un eccessivo investimento di tempo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERNA. Vorrei capire la *ratio* di tutto questo, anche se comprendo che questa metodologia è stata adottata per il concorso della magistratura.

Infatti, se si ritiene che il numero e la qualità delle prove sia eccessivamente gravoso, o non adeguato alle funzioni, allora si potevano ridurre le materie o, almeno, stabilire altri criteri per quel tipo di prove. Ma se comunque, per accedere ad un posto di responsabilità di questo genere si debbono superare delle prove, queste debbono essere superate tutte. Inoltre è vero che lo scarto tra 35 e 40 non è molto, ma l'esame comparativo di tutte le prove del candidato potrebbe influenzare molto. Vorrei capire, quindi, la *ratio* del disegno di legge.

PRESIDENTE. È bene esposta nella relazione che accompagna il disegno di legge.

PERNA. La *ratio* è quella di avere una valutazione complessiva?

PRESIDENTE. Comunque si tratta di una normativa che si adegua a quella esistente per tutti gli altri concorsi.

PERNA. Questo lo avevo premesso, anche se non riesco a capirlo.

DE CINQUE. Posso dire che anche per il concorso notarile si usa lo stesso sistema.

RASTRELLI. La razionalità del giudizio complessivo prevale su qualsiasi valutazione settoriale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Si tratta di modifiche formali, volte ad un adeguamento alla normativa degli altri concorsi. Credo che non ci sia nulla di rivoluzionario. Avviene quello che già avviene in tutti gli altri settori.

PERNA. Non capisco la *ratio*: se le prove scritte si riducono, se il giudizio di idoneità deve essere formulato anche in base ad altri elementi, non dico che bisogna essere particolarmente fiscali, però quelle prove scritte che riteniamo essenziali devono essere valutate una per una.

PRESIDENTE. Ci deve essere una valutazione un po' globale per evitare che piccole deficienze, magari in una sola prova, comportino l'esclusione dagli orali.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un giudizio complessivo sulla maturità del candidato.

DE CINQUE. Credo che un criterio di rigore sia senz'altro assicurato in maniera più che soddisfacente dall'alto livello del punteggio richiesto dall'ultimo comma dell'articolo unico, sia come punteggio complessivo che come punteggio singolo per ogni prova.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Non ho altro da aggiungere a quanto già detto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo l'articolo 49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantiesimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantiesimi».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali» (1042)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali». Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 19 marzo.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 6-bis proposto dai senatori Maffioletti, Taramelli, De Sabbata e Stefani:

Art. 6-bis.

Il quinto comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

«Le amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, gli enti locali e le unità sanitarie locali sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo limitatamente all'assunzione di personale alle qualifiche funzionali dalla prima alla quarta.

Verranno assunti coloro i quali avranno superato un corso teorico pratico di tre mesi presso la sede di destinazione, secondo le modalità che verranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n.264, il lavoratore, che aspiri all'assunzione presso una amministrazione pubblica ai sensi del presente articolo della presente legge e solo a questi fini, può chiedere la contemporanea iscrizione presso circoscrizioni diverse da quella di residenza.

La disposizione di cui al comma precedente costituisce principio fondamentale ai fini della legislazione regionale sulle assunzioni presso le Regioni a statuto ordinario e gli enti dalle stesse dipendenti».

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi riteniamo che con questo disegno di legge non si debba fare soltanto un'opera contingente di snellimento provvisorio delle procedure nè di copertura parziale e limitata dei posti lasciati liberi dal *turn-over* nella pubblica amministrazione, ma riteniamo che si debba cogliere l'occasione per un'operazione strutturale, agendo in profondità per riformare le procedure di accesso alla pubblica amministrazione.

Questo noi intendiamo fare con il nostro emendamento che è il primo di una serie che cercano di introdurre una disciplina permanente

ed organica che favorisca procedure moderne, più adeguate e più snelle di selezione del personale della pubblica amministrazione.

Con il nostro emendamento potremmo favorire la possibilità di unificazione del mercato del lavoro da un lato, e dall'altro consentire il prelevamento del personale delle pubbliche amministrazioni, per i livelli che vanno dalla prima alla quarta qualifica funzionale, attraverso l'ufficio di collocamento.

Il nostro emendamento è volto a soddisfare una esigenza fortemente sentita in ambito sindacale e la sua approvazione consentirebbe di offrire ai giovani un unico punto di riferimento ai fini della ricerca dell'occupazione. La nuova disposizione comporterebbe un notevole snellimento delle procedure per le assunzioni che non richiedono una professionalità particolarmente elevate, mantenendo peraltro alla pubblica amministrazione la possibilità di selezionare il personale.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Pur non entrando nel merito della valutazione complessiva svolta dal senatore Maffioletti, ritengo che questa legge abbia fini particolari in quanto, come sappiamo, essa interviene in determinati settori, motivata da ragioni di urgenza relative, soprattutto nella prima parte, a contingenti situazioni occupazionali. Con l'emendamento del senatore Maffioletti, invece, andremmo ad introdurre un principio che innoverebbe abbastanza radicalmente la disciplina del pubblico impiego, per quanto riguarda in modo particolare il reclutamento dei pubblici dipendenti.

A tale proposito ricordo che all'articolo 20 della legge-quadro sul pubblico impiego del 1983 vi è una disposizione generale che prevede per tutti i pubblici dipendenti una procedura di reclutamento attraverso concorsi. Essa riguarda tutte le qualifiche del pubblico impiego e all'articolo 17 sono previste anche le diverse valutazioni a seconda della qualifica più o meno elevata.

Con questa norma andremmo in sostanza a contraddire la disciplina uniforme stabilita appena due anni fa dal Parlamento stesso; andremmo ad introdurre un principio di collocamento su base circoscrizionale permettendo agli interessati di presentare domanda in più circoscrizioni, il che naturalmente creerebbe non pochi elementi di confusione nella procedura da seguire; andremmo insomma, a mio avviso, ad aggiungere elementi pericolosi di scardinamento. Questi potranno essere valutati eventualmente nel momento in cui si esaminerà la riforma del collocamento e il collegamento tra il collocamento privatistico e quello del pubblico impiego, ma non nell'ambito di un particolare provvedimento legislativo con una finalità ben precisa e delimitata.

Pertanto, a conclusione, il parere del relatore è contrario all'emendamento in oggetto.

MAFFIOLETTI. Contestando quanto affermato dal relatore, vorrei chiarire che non si tratta di una deroga al principio del concorso, ma di una modalità diversa di accesso sempre su base concorsuale perchè è comunque prevista una selezione.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. È un corso di formazione che viene in un secondo momento e che quindi modifica l'articolo 20 della legge-quadro sul pubblico impiego del 1983.

MAFFIOLETTI. Teniamo conto del fatto che si tratta di una procedura concorsuale, che la Costituzione assegna alla legge la regolamentazione delle forme di concorso e che il rapporto Giannini prevede forme di concorso diverse. Si stanno ormai sperimentando ampiamente i corsi di formazione e noi prevediamo una provvista superiore ai posti messi a disposizione.

L'altra questione che non si può ignorare è che occorre arrestare la formazione del precariato che viene sospinta in avanti dalle diverse amministrazioni, spesso con la scusa e con il pretesto che lo svolgimento dei concorsi è troppo lento, salvo poi non indirli mai. Occorre considerare il fatto che si toglie anche quel minimo di giustificazione che è alla base della formazione del precariato, quando poi si lasciano in piedi procedure concorsuali che per certe qualifiche prevedono tempi assurdi di due, tre o addirittura cinque anni.

Sono questi i motivi per cui bisogna considerare attentamente il nostro emendamento.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. La norma già prevede un acceleramento delle procedure concorsuali.

MAFFIOLETTI. Ma questo è temporaneo.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, signori senatori, il problema è stato prospettato nel corso degli incontri che abbiamo avuto con i sindacati per elaborare il testo di questo disegno di legge e in quella sede è stato adeguatamente approfondito. Però prima di entrare nel merito delle valutazioni, devo far presente che il Dipartimento della funzione pubblica, accogliendo le istanze pervenute da più parti del Parlamento, ha predisposto - ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, della legge n. 312 del 1980 - da ben sei mesi un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che riduce al minimo le formalità concorsuali e rende spedita, snella e veloce la procedura stessa.

Questo provvedimento, che per molti aspetti è profondamente innovativo, è in attesa del parere del Consiglio di Stato da parecchi mesi e sinceramente non capisco perchè tale organo non si esprima sulla questione; tanto che dovrò sollecitarne l'esame per l'ennesima volta; dopo di che credo che sarò costretto a portare il provvedimento al Consiglio dei ministri, anche senza il parere del Consiglio di Stato, qualora quest'ultimo non si decidesse ad esprimersi.

MAFFIOLETTI. Come potete varare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri?

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. In base alla normativa vigente; posso essere preciso anche su questo punto.

A prescindere dal fatto che vi è la necessità di riformare e di snellire al massimo il sistema, vi è alla base una situazione di fondo che deve essere tutelata e per la quale il Governo già nell'altro ramo del Parlamento - sulla legge relativa alla sanatoria della posizione dei precari della sanità - ha ritenuto di dover presentare una serie di provvedimenti rigorosissimi atti ad evitare appunto il riformarsi del precariato. Anzi l'atteggiamento del Dipartimento della funzione pubblica è stato piuttosto permissivo, ma si tratta comunque di una falla, di una violazione gravissima della Costituzione repubblicana che deve essere eliminata, impedendo definitivamente che essa si possa ripetere.

Ciò accade perchè oggi nel nostro paese per i giovani l'occupazione non solo è diventata un'aspirazione molto difficile da realizzare, ma ci sono addirittura i predestinati e i non predestinati al lavoro. Quindi si determinano delle situazioni estremamente difficili per le quali occorre vi sia la soluzione, mediante il sistema del concorso: il merito distingue chi ha diritto e chi non lo ha. C'è questa esigenza morale, profondamente sentita, per cui colui che non si è inserito possa dire: non mi sono inserito perchè non ho avuto i numeri necessari. Che ciò possa essere scavalcato, aggirato, violando norme sancite dalla Costituzione repubblicana, francamente viene ritenuto profondamente ingiusto.

Fatte tali premesse, devo dire che quando i sindacati hanno chiesto l'adozione di una procedura molto simile a quella proposta dal senatore Maffioletti, il Dipartimento della funzione pubblica ha fatto un'analisi approfondita ed ha notato che la norma di per sè non è applicabile perchè creerebbe una serie di situazioni che sono assolutamente sconvolgenti. Ad esempio, in base alla giusta preoccupazione che la norma sarebbe incostituzionale se l'assunzione venisse fatta nella sede, in quanto lederebbe il diritto di tutti i cittadini italiani a partecipare, si prevede la possibilità di iscrizione. Ma questo significa che chi va ad iscriversi, lo sappiamo tutti, si porta dietro anche l'anzianità di iscrizione nel proprio ufficio di collocamento. Avremmo, allora, là dove si prospetta la possibilità di assunzione, una quantità enorme di iscrizioni, tale da far saltare tutto il meccanismo, con complicazioni e situazioni assolutamente inaccettabili se non si arriva ad una disciplina globale, complessiva, di tutta la materia.

Non escludo, pertanto, che la modifica normativa auspicata dal senatore Maffioletti possa essere introdotta, ma ciò deve essere fatto con una legge organica, che può trovare la sua sede o nell'eventuale revisione della legge sul collocamento, oppure in una diversa disciplina dei concorsi pubblici, a prescindere dalle iniziative già in corso da parte del Governo, sempre però in un quadro organico che riformi l'intera disciplina del collocamento, altrimenti non si può procedere. A testimonianza della sensibilità del Governo in merito a quanto prospettato, nell'articolo 10, che riguarda le assunzioni per gli enti locali del Mezzogiorno, al secondo comma si dice: «Per le qualifiche o profili professionali appartenenti a livello non superiore al quarto, gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorità candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purchè in possesso dei requisiti

soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parità di punteggio prevale il candidato iscritto da più di sei mesi nella seconda classe».

Questo già di per sè rappresenta un notevole passo avanti che potrebbe essere anche oggetto di qualche dubbio, giustificato però dal fatto che si tratta di assunzioni in sede locale, che tengono conto di una situazione obiettiva, mentre il sistema proposto con l'emendamento del senatore Maffioletti, che in linea di principio può essere valutato ed approfondito, non può entrare in funzione senza una disciplina generale del collocamento. Ecco la ragione per cui, dichiarando che il Governo è contrario all'emendamento, preciso che tutto questo potrà costituire materia di studio in sede di riforma della legge sul collocamento. Nel frattempo, un primo segno nel senso voluto dal senatore Maffioletti e dal sindacato il legislatore lo ha dato all'articolo 10 con la norma che ho ricordato, che accoglie questo concetto, ma senza gli inconvenienti che comporterebbe la deroga alle iscrizioni. Per queste ragioni chiedo che sia mantenuto il testo proposto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PAVAN. Signor Presidente, dichiaro di essere contrario all'emendamento per tutta una serie di motivi. Sono certo favorevole a procedure concorsuali snelle ai fini dell'accesso al pubblico impiego, si tratta però di una materia già più volte discussa, anche in sede di contratti pubblici. Mi riferisco in particolare al settore degli enti locali ove non c'è accordo a tal riguardo neanche tra le organizzazioni sindacali, anche perchè, come detto dal Ministro, si va contro alcuni principi costituzionali che riguardano la possibilità di accesso a tutti al pubblico impiego, possibilità che resterebbe limitata invece solo a determinate persone iscritte all'ufficio di collocamento.

Quindi, principalmente per questa ragione, voterò contro l'emendamento.

MAFFIOLETTI. D'intesa con i colleghi del mio Gruppo ritiro l'emendamento. Allo stesso tempo, però, desidero far rilevare alcune posizioni contraddittorie. Non si può infatti pensare da un lato che il Governo possa regolamentare in un certo modo la materia, magari con un decreto del Presidente della Repubblica, e poi pensare dall'altro che si incorra in una violazione della Costituzione in una materia che, disciplinata in questo modo, almeno come noi l'abbiamo configurata nell'emendamento, non è suscettibile di rilievi di costituzionalità perchè il collocamento è la forma generale attraverso cui si crea un serbatoio di manodopera e che abbia un aggancio regionale; anche questa è una logica che si va accettando dal punto di vista sistematico in maniera abbastanza diffusa.

Per quanto riguarda i concorsi, anche qui è in atto un processo di modernizzazione e di adeguamento a sistemi di selezione che non sono più quelli delle prove, ma che sono quelli dei corsi di formazione e così via. C'è ampia disponibilità, è vero, a valutare la questione, c'è tuttavia un ritardo a prendere decisioni. Allora il Governo, piuttosto che

affrontare la questione su un terreno di ripiego, o con mezzi e strumenti che sono disponibili, assuma l'iniziativa di presentare un disegno di legge organico; oppure il ministro Gaspari si impegni a venire in questa Commissione comunicando quali iniziative legislative, amministrative, il Governo sta elaborando, quale rapporto con i sindacati intercorre su questa materia, se vi sono negoziati in corso, se vi sono possibili intese avviate o meno; riferisca al Senato su quello che è in corso sia sul piano del negoziato sindacale che sul piano delle iniziative regolamentari o legislative, per assumere poi a fondamento della sua azione gli indirizzi che la Commissione esprimerà.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Maffioletti ritirato il proposto articolo 6-bis, dopo aver invitato il Governo ad un incontro con la Commissione, passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori)

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unità tabella B), bandiranno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

La norma prevista dal presente articolo viene estesa altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Maffioletti e di altri senatori e tende ad aggiungere all'inizio: «Salvo quanto previsto dal precedente articolo 6-bis per le assunzioni di personale alle qualifiche funzionali dalla prima alla quarta». Tale emendamento è da ritenersi precluso.

Il secondo è del relatore e tende a sostituire, al primo comma, la parola: «bandiranno» con le parole: «sono autorizzate a bandire».

Il terzo è del senatore Maffioletti ed altri e tende ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: «bandiranno entro», le parole: «il termine perentorio di».

Il quarto è del senatore Rastrelli e tende ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente comma: «I posti disponibili, di cui alla allegata tabella B), saranno posti a concorso previa detrazione, per preventiva copertura, del personale convenzionato già in servizio da almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato».

Il quinto è del relatore e tende a sostituire all'ultimo comma la parola: «norma», con la parola: «procedura».

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Si tratta, come è facile evincere dalla lettura, di un emendamento di carattere formale.

RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato mi sembra abbastanza chiaro e si riallaccia al discorso che feci in sede di discussione generale allorchè segnalai al signor Ministro che presso varie amministrazioni dello Stato e già in servizio personale convenzionato. Il Ministro mi rispose di non conoscere con esattezza il numero di tali convenzioni; per quanto mi risulta, comunque, queste esistono. Mi sembra pertanto corretto definire una volta per tutte tale questione nel senso che, avendo tale norma agevolativa il fine di coprire le disponibilità, nell'ambito di questa copertura i posti siano determinati previa detrazione del personale convenzionato, in modo che il numero complessivo corrisponda alla sistemazione sia dei nuovi assunti che di coloro che già prestano la propria opera presso l'amministrazione. Se invece è vero che non vi sono convenzioni in atto, e quindi questo problema non esiste, la norma proposta non avrebbe applicazione pratica.

GARIBALDI. L'emendamento proposto dal senatore Rastrelli mi sembra ragionevole, in quanto il personale convenzionato è evidentemente il prodotto di una esigenza funzionale della Amministrazione dello Stato, o almeno è da presumersi che così sia, a meno che non si tratti di consulenze - che costituiscono un elemento estemporaneo - tese a recare un contributo specializzato o di altre collaborazioni del genere. È chiaro che la funzione del personale convenzionato non deve essere intesa nel senso di costituire un ostacolo per l'Amministrazione statale a dotarsi organicamente del personale necessario allo svolgimento delle funzioni ordinarie.

Ritengo pertanto che, anche per evitare occasioni di insoddisfazione, disfunzioni e discrasie e soprattutto per evitare di dilazionare la soluzione di tale problema - occorre a tale proposito richiamare l'esperienza ripetuta nella pubblica amministrazione di dover risanare prima o poi situazioni precarie come la presente (la sanatoria sanitaria

insegna a proposito dei medici convenzionati per l'esercizio delle funzioni di medico scolastico) - l'emendamento proposto dal senatore Rastrelli possa essere accolto, fatte salve naturalmente le verifiche del caso.

SAPORITO. Mi dispiace di dover esprimere la mia contrarietà all'emendamento proposto dal senatore Rastrelli; tale contrarietà è dovuta a due ragioni: la prima è che la soluzione proposta privilegia le convenzioni, la seconda è che in tal modo si crea un doppio accesso in quanto il personale convenzionato potrebbe partecipare ai concorsi in via riservata; infatti «previa copertura» significa indire un concorso riservato per i convenzionati. In un secondo momento poi i convenzionati potrebbero partecipare anche agli altri concorsi. In tal modo si consente a questi lavoratori un doppio accesso.

RASTRELLI. Non mi sembra che tale ipotesi sia completamente valida in quanto dopo il primo concorso i convenzionati non sarebbero più disoccupati.

SAPORITO. Allora potranno partecipare al normale concorso. Potrei capire la richiesta di una valutazione particolare del servizio prestato in regime di convenzione nell'ambito dei titoli di preferenza a parità di merito, ma consentire un accesso privilegiato significa far saltare tutto l'impianto del provvedimento e penalizzare in un certo senso i giovani in cerca di prima occupazione e i disoccupati.

Per tali motivi ribadisco la mia contrarietà all'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al senatore Rastrelli se può chiarire meglio il significato delle parole: «per preventiva copertura».

RASTRELLI. Si tratta di una formula molto vaga che può essere interpretata sia nel senso di una assunzione privilegiata in relazione al servizio prestato da almeno un anno sia, come ultima ipotesi, nel senso di un concorso interno riservato soltanto a tale categoria.

PRESIDENTE. Quindi non è definito se tale formula è programmatica...

RASTRELLI. Secondo quanto mi risulta il numero di tali impiegati convenzionati non è eccessivo; si tratta, se non erro, di una trentina di persone, impiegate presso vari Ministeri, che, non essendo più iscritte all'ufficio di collocamento a causa della convenzione, sarebbero automaticamente escluse da ogni altra partecipazione. Credo che sia necessario riflettere su questo punto, altrimenti, senatore Saporito, si corre il pericolo di far entrare i «giovani» e di far uscire i «vecchi» che, tra l'altro, hanno già acquisito una certa esperienza.

Riassumendo, la formula «per preventiva copertura» significa che il posto può essere coperto o tramite un concorso riservato o tramite il riconoscimento del servizio prestato quale titolo concorsuale.

PRESIDENTE. La norma mi sembra un po' troppo vaga e, in vista della sua futura applicazione, mi sembra che dovrebbe essere meglio precisata.

PAVAN. Desidero esprimere una certa preoccupazione in ordine alla formulazione proposta dal senatore Rastrelli. Comprendo le sue argomentazioni e le sue valutazioni, però mi sembra che accogliendo il suo emendamento si corre il rischio di aprire un varco che non si sa dove potrà condurre e di creare un precedente pericoloso. È vero che nel comparto sanitario sono state compiute scelte del genere, ma credo sia nostro dovere evitarle nel caso al nostro esame.

Mi sembra, invece, possa accogliersi la formulazione suggerita dal collega Saporito, secondo la quale il fatto di aver prestato servizio convenzionato per almeno un anno costituisce titolo di preferenza nella valutazione di una prova concorsuale; non mi sembra invece giusto pensare alla indizione di concorsi riservati solo al personale convenzionato. Infatti occorre ricordare che i rapporti convenzionati non esistono soltanto nelle amministrazioni statali ma anche negli enti locali.

L'emendamento proposto dal senatore Rastrelli potrebbe creare un precedente dagli effetti dirompenti in molti settori della pubblica amministrazione, effetti che in questo momento non siamo in grado di valutare. Sorretto da queste considerazioni inviterei il senatore Rastrelli a non voler insistere su tale emendamento che, tra l'altro, mi sembra formulato in modo non troppo chiaro.

Proporrei, invece, alla Commissione, di valutare il seguente emendamento: «Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui all'allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto di lavoro convenzionato per almeno un anno costituisce titolo preferenziale a parità di merito».

MAFFIOLETTI. Che cosa vuol dire «titolo preferenziale»?

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento del senatore Pavan, sostitutivo dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli, con quella espressione finale: «costituisce titolo di preferenza a parità di merito», possa essere accolto.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Pavan è chiaramente alternativo all'emendamento presentato dal senatore Rastrelli, e recita: «Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui all'allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto di lavoro convenzionato per almeno un anno» - e qui aggiungerei: «presso l'amministrazione dello Stato» - «costituisce titolo preferenziale a parità di merito».

La mia domanda, comunque, è questa: può essere convenzionato un vero e proprio posto di lavoro?

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Parlerei di prestazione convenzionata più che di rapporto di lavoro.

PAVAN. No, perchè altrimenti si aprirebbe un discorso molto più ampio.

MAFFIOLETTI. Che cosa vuol dire convenzionato? Che si tratta di un rapporto a tempo determinato in base a una convenzione generale, o si tratta di una convenzione tra privato e amministrazione pubblica?

Quindi significa che si tratta di un contratto a tempo determinato, oppure che si tratta di un contratto d'opera?

MURMURA. Quali sono i casi specifici che hanno formato oggetto di questa attenzione?

PRESIDENTE. Senatore Pavan, faccia un esempio che possa permetterci di capire meglio la questione.

PAVAN. Presso i beni culturali, poichè non esiste un proprio organico sufficiente, hanno assunto del personale, anche impiegatizio (non professionale o di consulenza, ma proprio personale amministrativo o tecnico) al sesto livello con il seguente rapporto: prestazione d'opera convenzionata. E questo personale da tre o quattro anni si trova a lavorare in quella sede.

PRESIDENTE. Comunque è ben specificato che la preferenza viene fatta valere a parità di merito.

MAFFIOLETTI. Ma se non sappiamo la fattispecie concreta, come si fa a fare una norma? Inoltre mi sembra che il Ministro non sia al corrente di queste cose.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Ho già dato il mio parere favorevole, perchè mi sembra che l'emendamento risponda a dei casi che, anche se adesso non possono essere esemplificati uno per uno, esistono nella pratica.

Devo dire, però, che mi suscita qualche perplessità la dizione: «rapporto di lavoro convenzionato», perchè potrebbe creare il dubbio se si tratti di un rapporto di lavoro subordinato, che quindi non è convenzionato (o per lo meno non è convenzionato nel modo in cui noi lo intendiamo), o si tratti di un contratto d'opera. Ma questo dubbio potrà anche essere chiarito dai lavori della Commissione dicendo in modo chiaro che per: «rapporto di lavoro convenzionato» noi intendiamo riferirci ad un contratto d'opera.

MAFFIOLETTI. Questo mi sembrerebbe il contrario di quanto afferma il senatore Pavan.

PERNA. Se ho capito bene, si tratta solo di stabilire se si può o non si può attribuire, in sede di formazione della graduatoria, a parità di punteggio, una preferenza a chi ha avuto questa famosa convenzione.

Allora io dico che la cosa non si può fare e per due motivi: primo, perchè se c'è un contratto d'opera, questo è un contratto di risultati e non di prestazione di energia lavorativa; una persona può aver lavorato, ma per produrre un risultato.

In secondo luogo, se si dice che sotto il termine di contratto d'opera in realtà si è realizzato un contratto di lavoro subordinato, allora devo nuovamente dire che ciò non è possibile, perchè una persona senza convenzione, ma con una assunzione a tempo determinato, che è stato per lo stesso tempo nella stessa qualifica, a svolgere le stesse mansioni, non avrebbe questa preferenza.

Non è possibile, non abbiamo i casi davanti. Come possiamo approvare una norma del genere?

MURMURA. I componenti dei gabinetti e delle segreterie particolari esterni all'amministrazione dello Stato non vengono per caso compresi in una formula di questo genere?

PAVAN. No, perchè provengono dai Ministeri.

PRESIDENTE. Il loro rapporto non è oggetto di una convenzione.

Questo emendamento, a differenza di quello del senatore Rastrelli, dà solo un titolo preferenziale a parità di merito. Ebbene, se vi pare giusto che la convenzione abbia rilievo a parità di merito, toglierei le parole «di lavoro» dopo «rapporto» - perchè possono creare confusione - e metterei «convenzionato». In questo modo non si stravolge niente.

MAFFIOLETTI. In tal caso l'impresa «La fulgida» che viene a pulire gli ambienti del Senato avrebbe un titolo preferenziale.

PRESIDENTE. Nel suo esempio si tratta di una convenzione con la ditta, non con il singolo.

RASTRELLI. Appartiene quindi ai settori specialistici.

PRESIDENTE. Se avessimo fatto una convenzione con il singolo, questo avrebbe un titolo di preferenza o no? Questo è il punto che possiamo in parte chiarire mettendo «rapporto convenzionato».

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla modifica proposta dal Presidente.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Leggo nuovamente l'emendamento del senatore Pavan con le modifiche da me apportate: «Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui all'allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito».

PERNA. Sono contrario per l'argomento che ho già esposto e che non ha avuto alcuna risposta.

Ammesso che sia giusta la formulazione che prende in considerazione questo tipo di rapporti, essa dopo un anno, rispetto a chi è entrato in servizio con un rapporto convenzionato, svantaggia coloro che ipoteticamente possono aver avuto un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato di tipo precario, possono aver avuto lo stesso punteggio, essere stati inseriti nello stesso ufficio ed occupare la stessa mansione con la stessa qualifica. Vi è quindi una disparità di trattamento a cui sono contrario.

SAPORITO. L'articolo 7 prevede il bando di concorsi ordinari. Ciò significa richiamare la normativa in cui si prevede che vengano valutati eventuali rapporti avuti con l'amministrazione, perchè sono considerati utili ai fini della valutazione i periodi prestati presso le amministrazioni. Quindi diventa tautologico un emendamento in cui si ribadisce tale concetto di carattere generale.

Ora, però, non sembra che siamo di fronte ad un concorso ordinario, bensì ad un concorso del tutto eccezionale che è stato previsto nel terzo comma dell'articolo 7 dove si enumera, come titolo di preferenza, lo stato di disoccupazione una volta effettuata le graduatorie. Ma la graduatoria si forma in base ad una serie di titoli tra cui il lavoro prestato in precedenza presso un'amministrazione pubblica.

Ritengo pertanto inutile e addirittura pericolosa ai fini della natura di concorso ordinario di cui si parla al primo comma dell'articolo 7 la proposta del senatore Pavan. Vorrei pregarvi di riflettere su questo punto, magari facendo una breve sospensione, perchè si tratta di un emendamento che non vorrei introducesse un elemento pericoloso.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Mi permetto di osservare che tale modifica non è inutile. Un conto è l'elemento di valutazione e un conto è il titolo di preferenza. L'elemento di valutazione concorre a formare il punteggio complessivo.

SAPORITO. E allora perchè non esaminiamo un attimo la legge per vedere quali sono i titoli e le condizioni che vengono valutati nei concorsi della pubblica amministrazione?

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Le preferenze sono elencate nell'articolo 5 della legge sul pubblico impiego, tanto è vero che lo stato di disoccupazione è inserito dopo il n. 16.

Questo che stiamo esaminando è un altro tipo di preferenza, un'altra valutazione che contribuisce a parità di punteggio. A me tale subemendamento non sembra tanto sconvolgente e inutile, soprattutto dopo la precisazione fornitaci dal Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, la prego di riflettere. Un titolo che sia oggetto di valutazione è una cosa: il titolo di preferenza, una volta raggiunto il risultato, è cosa diversa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del relatore De Cinque tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 7, la parola: «bandiranno», con le altre: «sono autorizzate a bandire».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Maffioletti tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: «entro», le altre: «il termine perentorio di».

È approvato.

Dopo il primo comma, si propone l'inserimento di un nuovo comma, il cui testo risulta ora così formulato:

«Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Vi è ora un emendamento formale del relatore tendente a sostituire, all'ultimo comma, la parola: «norma» con l'altra: «procedura».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso nel testo emendato di cui do lettura:

Art. 7.

(Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori)

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unità tabella B), sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ai fini della copertura dei posti disponibili, di cui alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo.

È approvato.

Art. 8.

(Autorizzazione a bandire concorsi ordinari)

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unità tabella C), sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Si applicano i procedimenti previsti nel precedente articolo 7.

A questo articolo il senatore Maffioletti ha presentato un emendamento tendente a far precedere il primo comma dalla seguente dizione: « Salvo quanto previsto dal precedente articolo 6-bis per le assunzioni di personale alla qualifica funzionale dalla prima alla quarta».

Il senatore Rastrelli ha quindi proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma e prima del secondo, il seguente periodo: «I posti disponibili, di cui alla allegata tabella C), saranno posti a concorso, previa detrazione per preventiva copertura, degli idonei delle graduatorie dei concorsi, già pubblicate negli ultimi due anni».

Infine, il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 8, il seguente articolo 8-bis:

«Le Amministrazioni interessate, prima di bandire i concorsi previsti dalla presente legge, possono procedere alla nomina ed alla

immissione in servizio, con le procedure indicate nell'articolo 7, degli idonei delle graduatorie dei concorsi espletati negli ultimi due anni, od in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

L'emendamento presentato dal senatore Maffioletti fa riferimento all'emendamento tendente ad aggiungere l'articolo 6-bis, che è stato ritirato. Pertanto lo dichiaro precluso.

RASTRELLI. C'è gente che ha vinto un concorso e che è idonea: perchè deve essere pretermessa rispetto a coloro che partecipano ad un nuovo concorso e lo vincono?

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Nel mio emendamento, dopo la parola «previsti» e prima delle parole «dalla presente legge», vorrei aggiungere le parole: «dagli articoli 7 e 8». Infatti se dicessimo solo «previsti dalla presente legge» potrebbero essere ricompresi anche i concorsi di cui agli altri articoli del disegno di legge.

Mi sembra opportuno lasciare la facoltà alle amministrazioni di utilizzare le graduatorie precedenti e non porle in detrazione, perchè un principio generale per l'utilizzo delle graduatorie precedenti è che non si costituisca un obbligo per tutte le amministrazioni, così come accade, per esempio, negli enti locali.

PRESIDENTE. Quando si tratta di idoneità esistenti come tali diventa un potere di sindacato su coloro che sono idonei.

SAPORITO. Qui si viola il principio di uguaglianza perchè c'è un'amministrazione che lo fa ed un'altra che non lo fa. O è un obbligo per tutti quanti o non lo è.

MAFFIOLETTI. Sarei del parere di introdurre un principio generale di utilizzazione.

SAPORITO. Propongo di sostituire allora la parola «possono» con quella «devono».

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Non mi oppongo, però non sono troppo convinto. Ritengo infatti che non si tratti di una valutazione *ad personam*, perchè occorre seguire l'ordine della graduatoria nell'utilizzarla.

RASTRELLI. Anzitutto occorre eliminare le parole «in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». Quello è un concorso che si sta svolgendo, i posti a disposizione già esistono perchè il concorso è bandito, non possiamo creare una futura categoria di riserva per la futura categoria degli idonei. Quindi l'ultima parte dell'emendamento deve essere eliminata.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. C'è un concorso in via di espletamento e si utilizza per coprire i posti che si rendono liberi, mi sembra normale.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. In effetti la logica del periodo «in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge» si legava al termine «possono», se esso viene sostituito con la parola «devono» potremmo addirittura ipotizzare che l'amministrazione faccia più idonei al concorso che ha in via di espletamento per coprire tutti gli altri posti e quindi che surrettiziamente vada ad alterare la regolarità e l'obiettività del concorso.

GARIBALDI. Sono favorevole alla soppressione di questa facoltà per le ragioni indicate. Vorrei anche sottolineare che l'obiettivo, lo spirito di questa norma, è quello di fare presto. E poichè si deve presumere che le amministrazioni facciano i concorsi secondo le regole, non si può pensare di suggestionarle o di porre delle condizioni che possano discriminare. Anche in questo modo si facilita una maggiore rapidità delle procedure.

SAPORITO. Abbiamo usato una formula di assunzione ed un modello già usato per altre categorie. Perchè questa scelta? Perchè vogliamo mettere la pubblica amministrazione nelle condizioni di bandire i concorsi, di avere la graduatoria e di coprire i posti disponibili. È inutile fare i concorsi quando è possibile coprire con idonei precedenti.

La norma transitoria però occorre porla per i concorsi non in corso di espletamento, ma banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge. Perchè i concorsi «in corso di espletamento» possono anche essere stati banditi prima, però non sono in corso di espletamento, c'è solo il bando di concorso.

RASTRELLI. Ritengo che la collocazione logica di questo emendamento non sia come articolo aggiuntivo 8-bis, ma la stessa in cui avevo previsto il mio emendamento, cioè dopo il primo comma dell'articolo 8.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo, perchè l'articolo 8 riguarda i posti di cui alla tabella C), questo invece riguarda i posti di cui alle tabelle B) e C).

TARAMELLI. Desidero un chiarimento circa il significato delle ultime due righe del primo comma dell'articolo 8, là dove si dice: «...nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima». Se è così mi chiedo come si possano utilizzare delle graduatorie che sono di interesse nazionale.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Devono sempre essere graduatorie di interesse nazionale.

TARAMELLI. Così facendo la tabella non ha più un senso.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Molte amministrazioni fanno i concorsi circoscrizionali o regionali o compartimentali e quindi hanno per quei concorsi le graduatorie. Per quelle che non le hanno è chiaro che rimane in piedi il procedimento previsto dalla prima parte dell'articolo 8.

TARAMELLI. Sono favorevole all'uso degli idonei nelle graduatorie, pongo solo il problema di cosa succeda di queste tabelle.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Desidero essere preciso. L'obiettivo del provvedimento è quello di dare occupazione. Naturalmente l'azione del legislatore è quella di vedere le forme attraverso cui questa occupazione si può realizzare il più rapidamente possibile. L'utilizzo delle graduatorie degli idonei è uno di questi mezzi. È evidente che la possibilità introdotta con l'emendamento vale dove si realizzano le condizioni previste dalla legge, se queste non si realizzano si fa il concorso.

Per quanto riguarda l'osservazione avanzata da alcuni senatori circa i concorsi in fase di espletamento è evidente che occorre partire dal concetto che tali concorsi si svolgono così come prescritto dalla legge. D'altra parte, se così non fosse, poichè le stesse persone che superano i concorsi in via di espletamento saranno quelle che poi indiranno ed espletano i concorsi futuri, le irregolarità che si paventano per i concorsi in atto si dovrebbero verificare anche per quelli futuri. Ma io parto dal concetto che la pubblica amministrazione è sana e che i concorsi avvengono in modo regolare.

TARAMELLI. Non si tratta di questo, signor Ministro. Quello che osservavo è che approvando il presente provvedimento il Parlamento approva contestualmente anche le relative tabelle. L'introduzione di questo emendamento modifica inevitabilmente tali tabelle. In conseguenza di ciò nel prossimo futuro qualcuno potrà chiedersi come mai nella regione Lombardia non è stato assunto nuovo personale.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. No, sono state assunte delle persone; infatti quegli idonei andranno alla regione Lombardia.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Vorrei precisare meglio alcuni concetti per evitare di cadere in un grosso equivoco che va chiarito immediatamente. La ripartizione in tabelle prevede evidentemente che i concorsi vanno espletati nelle sedi alle quali si riferiscono. Questo concetto mi sembra chiaro. Se noi permettiamo che le assunzioni avvengano fra gli idonei dei concorsi nazionali, evidentemente diamo vita a quel fenomeno migratorio interregionale che - come emerge dalle osservazioni degli onorevoli senatori - tutti vogliamo evitare. Questa mi sembra sia la preoccupazione espressa dal senatore Taramelli, al quale ho risposto dicendo che le graduatorie degli idonei vengono utilizzate dove si verificano le condizioni di base previste dalle norme di questo provvedimento. Nel caso non vi sia la graduatoria da cui attingere, evidentemente non lo si fa; non la si può certamente sostituire con un'altra graduatoria avente validità nazionale.

PRESIDENTE. Comprendo le ragioni del signor Ministro, però devo dire che l'emendamento, così com'è stato formulato, nell'ipotesi di concorsi nazionali, sottrae posti a questo tipo di concorsi.

PAVAN. Vorrei svolgere anch'io alcune considerazioni in merito all'emendamento proposto dal senatore De Cinque.

Se non sbaglio siamo partiti tenendo presente l'obiettivo di incrementare l'occupazione in determinate regioni, tanto è vero che in una tabella abbiamo indicato quali sono i posti da mettere a concorso. Con l'emendamento proposto si rischia di vanificare tale tabella e di svuotarla di significato. Perché faccio questa affermazione? Il motivo è semplice: quando noi facciamo ricorso a graduatorie di concorsi già effettuati, anche se questi sono stati espletati su base regionale, dopo l'occupazione dei posti disponibili nei vari uffici periferici coloro che non vengono assunti sono riuniti in una unica graduatoria nazionale. Quindi, a questo punto si fa riferimento a graduatorie nazionali e senz'altro ci sarà personale idoneo, dichiarato tale nei concorsi precedenti, che coprirà tutti i posti che attualmente vengono messi a concorso. In conseguenza di ciò tutti gli articoli che abbiamo approvato finora sono da considerare senza effetto in quanto l'articolo 8 coprirà tutti i posti.

Inoltre, nel fare continuamente ricorso alle graduatorie precedenti, occorre prestare molta attenzione alla scelta delle amministrazioni cui queste graduatorie si riferiscono. Se si esaminano le varie tabelle si può vedere che, tanto per fare un esempio, alla tabella C) è previsto che un certo numero di posti siano messi a concorso per la polizia. Tanto per continuare con gli esempi, si può considerare il caso di un candidato idoneo qualificatosi per esempio al 120° posto in graduatoria, cioè proprio fra gli ultimi. In questo caso il requisito della idoneità c'è, ma poi con il passare del tempo è necessario sottoporre nuovamente il candidato ad una prova e, sapendo che sono disponibili 1.000 posti, che poi magari diventano 100.000 per le esigenze sopravvenute, molto spesso per coloro che si trovano agli ultimi posti della graduatoria rispetto ai posti da coprire viene conservata la posizione di idoneità. Mi chiedo se in tal modo si può riuscire a garantire a tutte le amministrazioni personale valutato veramente in modo adeguato, cioè così come dovrebbe essere fatto.

In ordine alle considerazioni che ho testè svolto ribadisco la mia perplessità sull'emendamento proposto.

DE CINQUE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in qualità di presentatore dell'emendamento in questione desidero chiarirne meglio il senso che, a mio parere, non sconvolge le finalità che il presente provvedimento si prefigge.

Gli articoli 7 e 8 si discostano completamente dalla procedura prevista dall'articolo 1, che detta norme per le assunzioni speciali riservate ai lavoratori in cassa integrazione delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna. A proposito di tale articolo si è levata in questa sede qualche voce che ha autorevolmente prospettato una eventuale incostituzionalità per disparità di trattamento fra il

lavoratore in cassa integrazione impiegato in un'azienda operante in queste quattro regioni e il lavoratore di altre regioni.

Gli articoli 7 e 8, invece, pur prevedendo una riserva di posti per determinate regioni, stabiliscono che si indicano concorsi aperti a tutti i cittadini italiani; infatti in tali articoli non si dice che uno dei requisiti per la partecipazione ai concorsi sia la residenza in una determinata regione, per esempio la Toscana. Quindi il cittadino abruzzese può partecipare a pieno titolo al concorso indetto dalla Regione toscana. Pertanto non vedo dove sia la differenza tra il caso di un cittadino abruzzese, idoneo in un concorso che si riferisce alla stessa qualifica e allo stesso tipo di amministrazione, che prende servizio in Toscana e quello in cui lo stesso cittadino abruzzese partecipa nuovamente al concorso indetto dalla Regione toscana e lo vince.

La ragione per la quale ho detto «possono» e non «debbono» è perchè occorre lasciare alle amministrazioni una certa elasticità. Potrà senz'altro verificarsi che l'utilizzazione delle precedenti graduatorie o di quelle che si riferiscono a concorsi in via di espletamento renda impossibile se non inutile l'indizione di nuovi concorsi, ma in tal modo raggiungiamo più rapidamente il fine che il provvedimento si prefigge e che è quello di offrire un posto di lavoro al più presto ad un certo numero di giovani aspiranti ad una occupazione - e tra questi sono compresi gli idonei - che dovranno naturalmente essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, la cui capacità è stata già sperimentata con un concorso. Il mio riferimento alla opportunità di considerare soltanto i concorsi già espletati e non anche quelli in via di espletamento - interpretato un po' maliziosamente da alcuni colleghi - è dovuto al fatto che, pur nutrendo piena fiducia nella obiettività e nella linearità del comportamento della dirigenza statale, certamente, per lo meno sotto un profilo intuitivo, il concorso espletato prima della introduzione dell'obbligo alla assunzione degli idonei offre, a mio avviso, un *fumus* di maggiore serenità.

Non riesco a comprendere quale sia l'effetto sconvolgente di tale norma; ritengo che certamente la sua applicazione ridurrà il numero dei nuovi concorsi da bandire. L'unica conseguenza concreta mi sembra quella consistente nel fatto che coloro che hanno già sostenuto un concorso e sono risultati idonei saranno assunti e che non si indiranno altri concorsi. Mi sembra pertanto che l'emendamento abbia una sua logica consistente nell'accelerare l'assunzione di persone che hanno già sostenuto un concorso. È chiaro che poi si tratterà di vedere se gli idonei accetteranno o meno le sedi loro assegnate.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia innanzi tutto necessario ribadire che il Gruppo comunista è favorevole ad una normativa generale che preveda l'utilizzazione degli idonei; questa va però collocata in una disposizione di legge avente carattere non transitorio ma permanente.

Ci troviamo invece di fronte ad una normativa, come quella proposta, che noi riteniamo insufficiente in quanto transitoria e limitata per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili, che dovrà trasformarsi in una normativa permanente e più generalizzata - e allora l'emendamento proposto dal relatore ha un senso.

L'articolo 8 prevede che determinate amministrazioni soltanto possono indire i concorsi. Quindi non siamo in presenza di un criterio generale che riguardi tutte le amministrazioni.

Inoltre i concorsi possono essere indetti solo per certi profili professionali e non per tutti. Infine devono essere considerate soltanto le circoscrizioni indicate nella tabella. Ci sono, quindi, dei limiti oggettivi sui quali non si può innestare una normativa agevolmente percorribile sul piano generalizzato (quando cioè diventa criterio generale della pubblica amministrazione).

Inoltre, in questo articolo, si detta l'altro criterio sussidiario che, ultimate le prove, e dopo il loro esito, le amministrazioni procedono a nominare subito e ad immettere in servizio gli idonei man mano che si verificano le cessazioni dal servizio dei posti occupati ad una certa data.

Si tratta, quindi, di una normativa con un arco di tempo limitato, che riguarda un numero di posti limitato; pertanto non possiamo aggiungere l'utilizzazione degli idonei, perchè si tratta di un criterio che potrebbe essere utilizzato solo in via generale, e non in contraddizione con lo spirito di questa norma che, pur con i suoi limiti, ha un valore, cioè quello di reperire un numero di posti da immettere immediatamente nel mercato del lavoro. Se noi introduciamo una norma di questo genere, rischiamo di vanificare questo valore.

Quindi, secondo me, la scelta è di fondo: o si trasforma una norma transitoria e limitata in una norma generale e permanente (venendo al nostro discorso), e allora si dovrebbe cambiare tutta l'impostazione dell'articolo al nostro esame, oppure bisogna approvare l'articolo così come è presentato, senza inserire l'emendamento riguardante gli idonei, evitando di sciupare questo principio e trasferendolo in una normativa più generale.

Inviterei pertanto il relatore a riflettere, perchè l'osservazione fatta dal senatore Taramelli sollecita una accurata riflessione, perchè non conviene procedere, in modo affrettato, ad introdurre principi così innovativi che rischiano non solo di sconvolgere l'assetto legislativo che si sta introducendo, ma anche di vanificarne gli effetti pratici.

MURMURA. Ritengo che la disciplina di carattere generale proposta dal senatore Maffioletti non possa trovare collocazione nel presente disegno di legge, dalla portata limitata, volto ad apportare limitati rimedi in una situazione veramente pesante per la disoccupazione giovanile. Questo, proprio perchè una normativa di quel genere, quella cioè della norma permanente a regime, va valutata con maggiore responsabilità.

Infatti, noi non possiamo istituzionalizzare (in un paese nel quale sappiamo quante migliaia di persone partecipano ad ogni concorso) una permanente validità per le graduatorie degli idonei. Noi abbiamo fatto già un notevolissimo strappo alla legge n. 285 immettendo anche i non idonei. Non possiamo, quindi, fare una norma di questo genere.

Sono, invece, d'accordo sullo spirito e sul contenuto dell'emendamento presentato dal relatore, e questo perchè noi ci troviamo di fronte ad una disoccupazione giovanile notevolissima e assai preoccupante.

Come risolvere la questione? È già una invenzione e una forzatura un provvedimento di questo genere, ma è anche positivo a tutti gli effetti: più presto questi giovani si immettono nei posti di lavoro e nell'occupazione, più presto noi potremmo togliere qualche piccola miccia al pericolo di una vasta deflagrazione sociale.

Quindi, ritengo che utilizzare (limitatamente a questi posti) quelle graduatorie, sia un fatto estremamente importante. Però, si devono tener presenti le collocazioni regionali, mentre invece le graduatorie sono nazionali.

Ritengo, comunque, che già ci siano concorsi *ad hoc* per le singole regioni (per le Poste, per i Trasporti, per la Giustizia sono stati fatti anche dei concorsi regionali): quindi, non vedo il perchè di queste grosse preoccupazioni. Esse potrebbero sussistere per il Ministero degli affari esteri, per esempio, ma non si deve dimenticare che esistono anche gli uffici decentrati (e non solo per il Ministero degli affari esteri).

Direi, pertanto, che utilizzare le graduatorie degli idonei è un fatto altamente positivo, attesa la finalità cui questo provvedimento vuole arrivare, e cioè contenere al massimo la disoccupazione giovanile.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei che il Ministro, nella prossima occasione, ci fornisca qualche chiarimento tecnico sulla portata di questo emendamento, in relazione ai meccanismi del provvedimento, tenendo conto dei concorsi che sono stati banditi nei due anni.

PRESIDENTE. Lei chiede che questa materia venga trattata alla ripresa pomeridiana?

MAFFIOLETTI. Siccome anche noi siamo favorevoli al principio generale della assunzione degli idonei, vorremmo che il Ministro ci fornisca questi dati il più presto possibile.

PRESIDENTE. Per consentire all'onorevole Ministro di fornire alla Commissione i dati richiesti, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

I lavori terminano alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO